

UNIONE DEI COMUNI “ COLLINA MATERANA ”

Provincia di Matera



Sede : Comune di Stigliano - Via Alcide De Gasperi,2 – Sede ex Comunità Montana

COPIA

DELIBERAZIONE n. 05
in data: 23.06.2023

Oggetto : Revisore dei conti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

L'anno duemilaventitre , il giorno ventitre del mese di giugno , alle ore 18:00 , presso la sede della ex Comunità Montana “ Collina Materana “ in via Alcide de Gasperi , 2 Stigliano , si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Collina Matera , in prima convocazione ordinaria prevista in presenza :

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
Franco GALLUZZI	X		Lucia VENICE	X	
Alfonso VESPE		X	Marco DE LORENZO		X
Francesco MICUCCI	X		Mariantonietta RINALDI	X	
Luigi DE LORENZO	X		Domenico MONTEMURRO		
Vincenzo LACOPETA	X		Maria Antonietta BERARDI	X	
Carmine NIGRO	X		Rosaria VETERE	X	
Nicola Giuseppe SAVINO		X	Angelo TRICARICO		X
Carmela ONORATI		X	Giuseppe SANTOCHIRICO	X	
Anna CAFARELLA		X	Giovanni SANSONE	X	
Francesco COLAIACOVO	X		Rocco MATARRESE	X	
Francesco MONTANO	X				
TOTALE : PRESENZE N 15 ASSENZE N. 6					

Risultato legale il numero degli intervenuti, Franco Galluzzi , in qualità di Presidente temporaneo , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario Generale dell'Unione Dott. Giuseppe ROMANO.**

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevolmen-

te reso dal segretario dell'Unione nella qualità di responsabile dell'area amministrativa in forza del decreto presidenziale n. 1 prot. 2348 del 15.6.2023 , dando atto che la stessa proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Il presidente

Oggetto : *Convenzione tra l'unione dei comuni Collina Materana e i comuni di Cirigliano, Accettura , Aliano , Craco , Gorgoglione , San Mauro Forte e Stigliano per il trasferimento delle funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014. Approvazione . Provvedimenti.*

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal segretario dell'Unione nella qualità di responsabile dell'area amministrativa in forza del decreto presidenziale n. 1 prot. 2349 del 15.6.2023 , dando atto che la stessa proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Il presidente

Premesso

- che i Comuni di Stigliano , Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco , Gorgoglione e San Mauro Forte con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni denominata “ Collina Materana ” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- che con i medesimi atti di seguito indicati sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione :
 1. Delibera consiglio comunale n. 32 del 29.7.2021 comune di Stigliano;
 2. Delibera consiglio comunale n. 23 del 30.7.2021 comune di Accettura;
 3. Delibera consiglio comunale n. 23 del 29.7.2021 comune di Aliano;
 4. Delibera consiglio comunale n. 23 del 23.7.2021 comune di Cirigliano;
 5. Delibera consiglio comunale n. 15 del 26.7.2021 comune di Craco;
 6. Delibera consiglio comunale n. 17 del 28.7.2021 comune di Gorgoglione
 7. Delibera consiglio comunale n. 19 del 8.9.2021 comune di San Mauro Forte;

Visti i seguenti articoli dello statuto dell'Unione dei Comuni “ Collina Materana “:

Art.8 Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione dei Comuni

1. Con le deliberazioni di affidamento di funzioni e/o servizi, i Comuni approvano le relative convenzioni che devono prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;*
- b) il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;*
- c) le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali (front office);*
- d) le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;*
- e) l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;*
- f) le condizioni nella successione della titolarità del servizio;*
- g) la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni*

h) le modalità di recesso;

Art. 9 Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate

1. Le spese generali e di funzionamento dell'Unione vanno ripartite tra tutti i Comuni aderenti secondo il seguente criterio:

a. Il 30% in parti uguali;

b. Il 70% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

2. Le spese relative ai singoli servizi vanno ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, anche in ragione della natura e del bacino di utenza.

Art. 36 Il revisore dei conti

1) Il Consiglio elegge, nel rispetto della normativa vigente, un revisore dei conti, il quale svolge le funzioni previste dall'art. 239 del d.lgs 267/2000.

2) Il revisore dei conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.

3) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Preso atto della Circolare F.L. 12/2014 del 03/07/2014 **Ministero dell'Interno**, avente ad oggetto: "Articolo 243, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri - Articolo 1, comma 110, lett. c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 - facoltà di svolgimento in forma associata da parte delle unioni di comuni delle funzioni dell'organo di revisione.";

Evidenziato che il predetto articolo testualmente dispone :

comma 110.

Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità :

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori

Vista la nota della Prefettura di Potenza prot. 30524 dell'8.7.2014 con la quale alla luce del predetto art. 1 comma 110 lett.c) , fornisce alcuni orientamenti del Ministero dell'Interno anche in risposta ad appositi quesiti ricevuti in merito nei quali si chiarisce che " ... prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall'unione per conto dei comuni membri , ove l'unione non superi il limite demografico dei 10000 abitanti , come nella fattispecie , la revisione contabile , sarà attribuita ad un solo revisore. "" La concentrazione delle funzioni di revisore contabile in capo ad un unico organo , monocratico o collegiale , prevista dalla legge n. 56 del 2014 appare rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione . In tale ottica la norma rimette agli enti locali associati la valutazione circa la opportunità di fare ricorso all'esercizio unitario di tale delicata funzione , utilizzando modalità dalla stessa individuata " ;

Visto , altresì, il parere del Dipartimento per affari interni e territoriali - finanza locale – del 20 aprile 2022 secondo il quale è facoltà dell'Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicomprendente ed in tal caso decadono ope legis tutti gli altri revisori dei conti nominati nei comuni membri così come dispone l'art. 3 comma 4bis del D.L. n. 174/2012 , convertito nella legge 213/2012 , che prevede testualmente " all'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attua-

zione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione” .

Atteso che i comuni facenti parte dell'Unione hanno deciso nominare un revisore solo per l'Unione per cui tutti gli altri revisori degli altri comuni facenti parte dell'Unione restano in carica ;

Ritenuto, per l'effetto , che i Comuni intendono trasferire all'Unione dei Comuni Collina materana le funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014 e che le stesse funzioni non saranno svolte dal medesimo revisore anche presso i comuni facenti parte dell'Unione in quanto sarebbe troppo gravoso per il revisore non solo per la mole e quantità del lavoro ma anche per il compenso da ritenere non congruo per il lavoro da svolgere ;

Tenute presenti , le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che i predetti comuni avevano , alla fine del penultimo anno precedente (2021) , secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 9.299 abitanti , quindi inferiori a 10000 , così ripartiti per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico :

Comune di Aliano	abitanti 893;
Comune di Accettura	abitanti 1648;
Comune di Cirigliano	abitanti 290;
Comune di Craco	abitanti 644;
Comune di Gorgoglione	abitanti 870;
Comune di San Mauro Forte	abitanti 1287;
Comune di Stigliano	abitanti 3667;

Totali abitanti 9.299

Visto l'allegato schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento delle funzioni indicate;

Dato atto che la Convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni Collina Materana delle funzioni dell'organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un unico revisore dei conti solo per la Unione dei Comuni a seguito di nomina prefettizia;

PROPONE

- 1) **Di approvare** lo schema di Convenzione tra l'Unione Dei Comuni Collina Materana Cirigliano Accettura Aliano Craco Gorgoglione San Mauro Forte e Stigliano per il trasferimento delle funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014, che si compone di n. 14 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Inoltre in relazione all'urgenza

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente dell'Unione della Collina Materana apre la discussione .

Nessun consigliere prende la parola

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore :

Per la immediata eseguibilità :

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto lo schema della Convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni Collina Materana delle funzioni dell'organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un unico revisore dei conti solo per la Unione dei Comuni a seguito di nomina prefettizia;

Vista la Circolare F.L. 12/2014 del 03/07/2014 del Ministero dell'Interno;

Visto il parere del Dipartimento Per Affari Interni E Territoriali - Finanza Locale – del 20 aprile 2022;

Visto lo statuto dell'Unione ;

Visto l'art. 42 del TUEL

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in premessa

DELIBERA

Di approvare la suesposta deliberazione del consiglio dell'unione della Collina Materana.

CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI COLLINA MATERANA E I COMUNI DI CIRIGLIANO ACCETTURA ALIANO CRACO GORGOGNONE SAN MAURO FORTE E STIGLIANO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE N. 56/2014

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Luigi De Lorenzo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI Aliano in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Alfonso Vespe, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI Accettura , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Franco Galluzzi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI Cirigliano , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Vincenzo Lacopeta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI Craco , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Carmine Nigro, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI Gorgoglione , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Nicola Giuseppe Savino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI San Mauro Forte , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Francesco Micucci, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI Stigliano , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L'Unione dei Comuni Collina Materana , rappresentata dal Presidente pro-tempore Franco Galluzzi il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione _____, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del

Premesso che :

- Con il parere del 20 aprile 2022 il Dipartimento per affari interni e territoriali - finanza locale – riteneva che è facoltà dell'Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicomprensivo ed in tal caso decadono ope legis tutti gli altri revisori dei conti nominati nei comuni membri così come dispone l'art. 3 comma 4bis del D.L. n. 174/2012 , convertito nella legge 213/2012 , che prevede testualmente “ *all'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle*

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione”.

- i comuni facenti parte dell'Unione , con rispettive delibere consiliari , hanno deciso nominare un revisore solo per l'Unione per cui tutti gli altri revisori degli altri comuni facenti parte dell'Unione restano in carica ;
- per l'effetto , che i Comuni intendono trasferire all'Unione dei Comuni Collina materana le funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014 **e che le stesse funzioni non saranno svolte dal medesimo revisore anche presso i comuni facenti parte dell'Unione in quanto sarebbe troppo gravoso per il revisore non solo per la mole e quantità del lavoro ma anche per il compenso da ritenere non congruo per il lavoro** , per cui tutti gli altri revisori degli altri comuni facenti parte dell'Unione restano in carica ;
- i predetti sette comuni avevano , alla fine del penultimo anno precedente (2021) , secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 9.299 abitanti così ripartiti per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico :

Comune di Aliano	abitanti 893;
Comune di Accettura	abitanti 1648;
Comune di Cirigliano	abitanti 290;
Comune di Craco	abitanti 644;
Comune di Gorgoglione	abitanti 870;
Comune di San Mauro Forte	abitanti 1287;
Comune di Stigliano	abitanti 3667;
Totali abitanti	9.299

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I ORGANO DI REVISIONE

ART. 1- Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è il trasferimento all'Unione dei Comuni Collina Materana delle funzioni dell'organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un revisore unico a seguito di nomina prefettizia.

ART. 2 -Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

ART. 3 - Rapporti finanziari

1. Al revisore unico spetta un compenso, stabilito nell'atto di nomina, nei limiti stabiliti con decreto ministeriale , oltre al rimborso delle spese comunque nel limite massimo del 50% del compenso spettante al netto oneri fiscali e previdenziali. Ai fini della determinazione del compenso base si fa riferimento alla popolazione e ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell'Unione. Ai fini del computo del rimborso chilometro per rimborsi viaggio si farà riferimento al costo determinato nella misura di 1/5 del prezzo della benzina.

2. La spesa annua complessiva verrà imputata interamente all'Unione . Essa è ripartita tra i vari comuni e l'Unione in parti uguali solo relativamente al residuo che rimane a seguito della ripartizione iniziale tra i comuni di € 0,50 per ogni abitante risultanti al penultimo anno precedente la nomina.

3. Con la deliberazione consiliare di nomina a seguito della comunicazione prefettizia vengono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti al revisore unico , entro i limiti di legge.

4. Se nel corso del mandato dall'Unione vengono assegnate, anche su richiesta dei singoli comuni, al revisore ulteriori funzioni, oltre a quelle previste dall'art. 239 del TUEL, il compenso di cui all'art. 3 comma 1 potrà essere aumentato nel limite del 20%, con apposita delibera consigliare dell'Unione con ripartizione dei costi a carico dei comuni richiedenti.

ART. 4 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Valgono per i revisori i principi contenuti nel D.Lgs. n. 39/13 e le ipotesi di incompatibilità di cui all'art.236 del T.U. 267/200.

2. Il revisore contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Unione e presso i Comuni aderenti e presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza degli stessi.

ART. 5 - Limiti affidamento incarichi

1. Ai fini dell'affidamento dell'incarico valgono le limitazioni di incarichi previste dall'art. 238 del Tuel.

2. L'incarico conferito è da intendersi unico e da considerare quale incarico per un ente con popolazione compresa tra i 5.000 e i 9.999 abitanti, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 6 - Funzioni

1. Nell'espletamento delle funzioni l'organo di revisione dovrà far riferimento a quelle previste dall'art. 239 del Tuel ed alla convenzione approvata dal Consiglio delle'Unione in sede di nomina.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e dei Comuni aderenti e partecipa su richiesta del presidente del consiglio o del sindaco all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di tutti gli enti. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto del singolo ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno da parte di ogni ente.

3. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

- a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria di tutti gli enti associati;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario di ogni ente le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa;
- c) da parte del segretario comunale la relazione periodica sui controlli interni.

4. l'organo di revisione contabile ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali presso i singoli enti.

5. l'organo di revisione contabile redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni, pareri e decisioni adottati. I verbali devono essere sottoscritti dal revisore , con numerazione annuale progressiva e conservati oltre che depositati in copia presso il servizio finanziario dell'ente interessato. Al fine del riepilogo dei verbali redatti deve essere compilato un indice generale con l'indicazione del numero progressivo, della data e dell'ente a cui è rivolto e dell'oggetto. Tale indice generale dovrà essere comunicato semestralmente all'Unione.

6. I pareri dovranno essere espressi entro 7 giorni dall'acquisizione della proposta, fatta eccezione per i pareri relativi al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio e al rendiconto della gestione a cui si dovrà far riferimento ai tempi previsti dai regolamenti di contabilità o ai regolamenti sui controlli interni dei singoli enti.

ART. 7 - Ausilio di collaboratori

1. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del

Tuel. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

2. L'organo di revisione dovrà comunicare ai singoli enti gli eventuali collaboratori incaricati ai sensi del precedente comma.

ART. 8 - Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3 del Tuel.

2. In caso di proroga del revisore si applicano le norme degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

ART. 9 - Revoca e cessazione

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) in uno degli enti aderenti.

2. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dei singoli enti;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

3. In caso di revoca o recesso il compenso di cui all'art. 3 verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data effettiva di cessazione.

PARTE II NORME GENERALI

ART. 10 - Forme di consultazione

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante trasferimento delle informazioni in proprio possesso legate all'attività del collegio di revisione attraverso relazioni periodiche.

ART. 11 - Decorrenza

1. La presente convenzione decorre dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 12 - Recesso

1. Il recesso di un Comune dal servizio di che trattasi è comunicato all'Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro i sei mesi antecedenti la scadenza dell'incarico al revisore e ha effetto dall'incarico successivo.

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni, salvo che il recesso non sia deliberato da un numero di enti pari o superiore alla metà degli aderenti all'Unione. In tal caso il Consiglio dell'Unione disporrà per lo scioglimento del servizio.

3. Il recesso tuttavia non potrà avvenire prima del secondo anno di incarico del revisore, salva l'applicazione di una penale pari alla quota dovuta per l'intero periodo considerato.

ART.13 - Revoca-Scioglimento

1. In materia di revoca e scioglimento valgono le disposizioni previste dallo Statuto dell'Unione.

ART. 14 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell'art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

La data di decorrenza della convenzione è quella di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE

IL SINDACO DEL COMUNE

IL SINDACO DEL COMUNE

IL SINDACO DEL COMUNE

IL SINDACO DEL COMUNE

IL SINDACO DEL COMUNE

IL SINDACO DEL COMUNE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

Franco Galluzzi

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Letto , confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Franco Galluzzi

Il Segretario

F.to Giuseppe Romano

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico N. 267 Reg. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco di pari data delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 28 GIU. 2023

Il Responsabile del servizio

F.to Antonio Bonamassa

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000) ;
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal/...../..... al 13...../07...../23..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 28 GIU. 2023

Il Responsabile del servizio

F.to Antonio Bonamassa

.....

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso

- ✓ amministrativo
- di ufficio
- consentito dalla legge

Dalla residenza municipale, li 28 GIU. 2023

Il Segretario Comunale

Giuseppe Romano

.....

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, del D. Lgs. N. 39/1993